



REP. DRD n° 1016/2018

PUBBLICATO IL 4 maggio 2018

PROT. n. 67171

IL RETTORE

richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamato il Regolamento generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 del 11.04.2014;

preso atto delle deliberazioni SA/23-04-2018/54 e CDA/24-04-2018/155 con le quali è stato approvato il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari;

ritenuto di procedere all'emanazione del nuovo regolamento

d e c r e t a

1. l'emanazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri universitari, nel testo allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Il suddetto regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Parma, 27/04/2018

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

f.to IL RETTORE

Paolo Andrei

L'originale è agli atti dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei

R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	Dirigente VI Area – Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche, Musei	f.to Ing. Barbara Pancioli
--	--	----------------------------



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI UNIVERSITARI

Art. 1 Disposizioni generali

Per esigenze collegate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo che richiedano la costituzione di strutture operative specifiche, dotate di autonomia nei limiti determinati dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo, e comunque nel rispetto del principio della semplificazione dell'organizzazione interna, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Università degli Studi di Parma, può deliberare l'istituzione di Centri Universitari di durata pluriennale, rinnovabile.

Le norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri dell'Ateneo sono fissate dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento generale d'Ateneo, dal presente Regolamento, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, per gli aspetti più specifici, dal Regolamento di ciascun Centro.

Il Regolamento di ciascun Centro ne definisce le finalità, le principali attività e la durata, stabilisce gli organi che gli sono preposti, tenuto conto delle sue funzioni e specificità. Devono comunque essere previsti un Consiglio e un Direttore inoltre, può essere previsto un Comitato Scientifico.

I Regolamenti dei Centri d'Ateneo sono proposti dal Senato Accademico ed approvati dal Consiglio di Amministrazione; i Regolamenti dei Centri interdipartimentali sono proposti dai Dipartimenti interessati e dal Senato accademico, e approvati dal



Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti dei Centri sono emanati con Decreto Rettorale contestualmente all'attivazione.

Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure. Il Direttore di ciascun Centro è tenuto a trasmettere al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, una relazione consuntiva entro il 31 marzo di ogni anno, approvata dal Consiglio del Centro, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

La durata dei Centri è limitata al periodo stabilito all'atto della loro costituzione e può essere rinnovata sulla base dei risultati conseguiti e del permanere di finalità che lo giustificano, secondo le medesime procedure seguite nella loro costituzione.

La disattivazione di un Centro può essere proposta dal Consiglio del Centro stesso, dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti o direttamente dal Rettore, e viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

La disattivazione di un Centro ha come conseguenza il termine delle attività del Centro.

Art. 2 – Tipologie dei Centri Universitari

La costituzione dei Centri può avvenire secondo le seguenti tipologie:

2.1 Centri interdipartimentali di ricerca di cui al D.P.R. n. 382/80, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano più Dipartimenti dell'Università.

I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per sostenere e potenziare attività di ricerca di rilevante impegno, su progetti permanenti o



temporanei e che coinvolgano le attività di professori e ricercatori afferenti a più Dipartimenti.

La costituzione dei Centri interdipartimentali può essere, altresì, connessa alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca e ad altre ricerche che l'Università svolge sulla base di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

Il Centro è indipendente dal punto di vista economico-finanziario dalle Strutture ad esso partecipanti. Le risorse per il funzionamento possono provenire anche da enti esterni, secondo la normativa stabilita nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Gli spazi per lo svolgimento delle attività del Centro devono essere messi a disposizione, almeno nella fase iniziale, dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro.

2.2 Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture

I Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture, possono essere costituiti in relazione a obiettivi e funzioni di elevato impegno e qualificazione, non riconducibili ad altri organismi dell'Università. I Centri di servizio sono attivati direttamente dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

Possono essere costituiti Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture, per talune funzioni quali ad esempio:



- funzioni collegate ad attività coordinate di supporto delle funzioni istituzionali dell'Ateneo che comportino un rilevante impegno gestionale anche rivolto all'esterno;
- funzioni legate all'espletamento degli obblighi istituzionali in materia di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- funzioni che implicino la gestione coordinata di grandi attrezzature, patrimoni, e di laboratori scientifici di alta complessità di interesse di uno o più Dipartimenti o Centri, fatte salve le eventuali, ulteriori utilizzazioni, purché non a detrimento degli utenti istituzionali, anche sulla base di convenzioni o a condizioni da concordare, da parte di soggetti esterni.

2.3 Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali

I Centri di ricerca e clinici possono essere autonome articolazioni scientifiche e didattiche rispetto alla/e struttura/e proponenti e possono essere, altresì, istituiti dai competenti organi dell'Ateneo. L'istituzione di tali Centri trova motivazione nella necessità di coordinare attività di ricerca, didattiche, di formazione in ambito clinico in determinati settori.

2.4 Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione.

I Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione possono essere proposti su iniziativa di professori e ricercatori, previo parere favorevole del/i Dipartimento/i di afferenza,



previa acquisizione di finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati o da soggetti privati.

2.5 Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.

I Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi vengono istituiti per sostenere e potenziare attività di ricerca o servizi di comune interesse dell'Ateneo e di Enti pubblici e/o privati di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono attività di professori e ricercatori afferenti ad uno o più Dipartimenti interessati.

Il Regolamento interno del Centro definirà anche i rapporti tra il Centro e gli Enti pubblici e/o privati e determinerà le modalità con cui questi saranno eventualmente rappresentati nell'Organo Collegiale di Governo del Centro.

Il Centro è indipendente dal punto di vista economico-finanziario dalle Strutture ad esso partecipanti. Gli spazi per lo svolgimento delle attività del Centro devono essere messi a disposizione dai Dipartimenti che promuovono la costituzione del Centro.

Art. 3 – Procedura di costituzione dei Centri.

La proposta di istituzione del Centro, corredata dal Regolamento elaborato nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dovrà indicare quanto segue:

- gli ambiti e gli obiettivi di ricerca o di servizio comportanti un programma almeno triennale di attività, esplicitato nelle sue fasi annuali ed in aggiunta, per i



Centri di cui all'art. 2, tipologia 2.2, 2.3, la descrizione della “*mission*” e delle “*prevalenti attività di riferimento*” in analogia a quanto disposto per le strutture organizzative previste dalle “Linee generali di organizzazione” dell’Ateneo, secondo quanto specificato al successivo art. 8;

- le strutture di Ateneo partecipanti all’iniziativa;
- l’elenco dei proponenti con l’indicazione della qualifica ricoperta e del settore scientifico-disciplinare di appartenenza;
- le eventuali risorse finanziarie, attrezzature, materiale inventariabile e spazi e che le strutture stesse metteranno a disposizione per il funzionamento del Centro, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, 7 del presente regolamento;
- eventuali unità di personale tecnico amministrativo, secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- gli eventuali enti e soggetti esterni disponibili a collaborare e a fornire risorse, anche sulla base di contratti e convenzioni;
- gli organi;
- la durata;
- il grado di autonomia amministrativo – contabile;
- la sede.

La suddetta proposta, fatto salvo che per i Centri di cui all’art. 2 tipologia 2.2, dovrà essere sottoposta al preventivo parere degli organi collegiali competenti dei Dipartimenti proponenti e aderenti al Centro e successivamente trasmessa al Rettore per la presentazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione che delibera su proposta del primo.

Il Consiglio di Amministrazione approva l’istituzione del Centro ed il relativo Regolamento e può attribuire al medesimo autonomia amministrativo – contabile e gestionale, in conformità alle normative vigenti ed al Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.



Art. 4 – Sede

Fermo restando il principio di unicità della Sede di cui alle “*Linee generali di organizzazione*” dell’Ateneo, il Centro potrà avere “*sede*” presso una delle strutture proponenti l’istituzione o presso altri locali assegnati dall’Amministrazione di Ateneo.

Qualora il Centro abbia sede in locali appartenenti alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché già assegnati ad una struttura universitaria, è necessario recepire anche il parere favorevole dell’Ente.

Il Centro potrà avere sede anche all’esterno dell’Università, in locali e strutture idonee messe a disposizione da uno o più finanziatori, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

Art. 5 – Durata del Centro

Il Centro ha la durata stabilita all’atto della sua istituzione. Essa non deve essere inferiore a tre e superiore a cinque anni e può essere rinnovabile.

La durata in anni viene computata a partire dalla data di emanazione del decreto di attivazione del Centro.

La domanda motivata di rinnovo, corredata dalla relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca, viene avanzata dall’Organo Collegiale di Governo in carica, almeno tre mesi prima della scadenza. Il rinnovo viene proposto dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Finanziamenti



Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, il Centro può partecipare a bandi competitivi di finanziamento, avanzare richieste di contributo, svolgere attività di ricerca commissionate da Enti pubblici e privati su contratto e convenzione, svolgere prestazioni su tariffario, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

L'apporto dei Dipartimenti aderenti al Centro in materia di risorse potrà essere di diversa entità e natura.

Art. 7 – Attrezzature, Materiale Inventariabile e Spazi

Il funzionamento dei Centri di cui all'Art. 2 tipologia 2.1, 2.4, 2.5 è assicurato dall'utilizzo dei locali, delle eventuali attrezzature e dell'eventuale materiale inventariabile che i Dipartimenti aderenti al medesimo si impegnano a dare in uso per la durata delle sue attività o che sono stati messi a disposizione dall'Amministrazione o da finanziatori o enti esterni.

Successivamente, il Centro, sulla base delle risorse acquisite, potrà acquistare del materiale inventariabile che verrà preso in carico secondo le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo.

Art. 8 – Personale tecnico amministrativo

Ai fini dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, unitamente alle seguenti norme che hanno carattere speciale, trovano applicazione le disposizioni



normative contrattuali – collettive, legislative, nonché quelle vigenti in Ateneo, fra cui, in particolare, il regolamento e l'accordo di contrattazione integrativa in materia di mobilità e le disposizioni in materia di assegnazione di personale previste dalle *“Linee generali di organizzazione”*.

Per quanto concerne l'organizzazione e la gestione del personale, le diverse tipologie di Centro di cui all'art. 2, sono riconducibile alle seguenti fattispecie:

A) Centri di tipologia 2.1: sono supportati nelle attività amministrativo - contabili e tecnico - scientifiche da unità di personale tecnico amministrativo dedicato provvisoriamente e assegnato dai Dipartimenti costituenti con il consenso degli interessati. Trova in ogni caso applicazione la normativa di Ateneo in materia di mobilità.

A tali Centri può afferire personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL che presta attività di supporto alla ricerca scientifica.

Può inoltre essere previsto dagli atti istitutivi un Coordinatore/Responsabile amministrativo, che sarà istituito con specifico successivo atto del Direttore Generale.

Il personale del Centro riferisce, sotto il profilo gerarchico – funzionale, al Direttore del Centro.

B) Centri di tipologia 2.1 afferenti al Tecnopolo: sono supportati nelle attività amministrativo - contabili dalla U.O. di riferimento in conformità a quanto previsto dal *“Funzionigramma di Ateneo”*.

A tali Centri può inoltre afferire personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL che presta attività di supporto alla ricerca scientifica, riferendo, sotto il profilo gerarchico – funzionale, al Direttore del Centro. L' assegnazione di personale delle



Aree tecnico scientifiche da parte dell'Amministrazione dell'Ateneo può avvenire su richiesta motivata da parte del Direttore del Centro.

C) Centri di tipologia 2.2 e 2.3: hanno una struttura organizzativa con articolazione e posizioni organizzative in analogia a quelle di cui alle “Linee generali di organizzazione” dell'Ateneo. Tale struttura organizzativa deve essere condivisa, unitamente alla “mission” e alle “*principali attività di riferimento*”, con la direzione del personale e la direzione generale.

La struttura organizzativa è approvata con specifico atto successivamente alla costituzione del Centro, prima dell'attivazione, che provvede anche in merito all'assegnazione delle unità di personale tecnico amministrativo, secondo i criteri previsti dalle “*Linee generali di organizzazione*” e dalle altre normative sopra richiamate.

I conferimenti degli incarichi seguono le disposizioni di cui alle “*Linee generali di organizzazione*” e ai “*Criteri generali di conferimento*”, vigenti in Ateneo.

Il personale del Centro riferisce, sotto il profilo gerarchico – funzionale, al Direttore del Centro.

D) Centri di tipologia 2.4 e 2.5: sono supportati nelle attività amministrativo - contabili e tecnico - scientifiche direttamente dal Dipartimento o dai Dipartimenti del Centro.

Può essere prevista dagli atti istitutivi la figura di un Coordinatore/Responsabile amministrativo che sarà istituito con specifico successivo atto del Direttore Generale. e che riferisce, sotto il profilo gerarchico – funzionale, al Direttore del Centro.

Art. 9 – Adesioni al Centro



Al Centro possono aderire:

1. Professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti alle strutture che aderiscono al Centro che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso;
2. Professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Parma afferenti anche a strutture diverse da quelli aderenti al Centro che dichiarano la loro volontà di partecipare al programma di ricerca del Centro stesso.
3. Esperti negli ambiti scientifici di interesse del Centro.

Art. 10 – Organi

Organi del Centro sono:

- il Consiglio del Centro;
- il Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento);
- il Direttore.

La durata degli organi decorre dalla data di attivazione del Centro e dalla nomina da parte del Rettore.

La scadenza degli organi coincide con la scadenza del centro medesimo.

Art. 11 – Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito di norma da tutti gli studiosi di cui al precedente art. 9 che aderiscono al Centro.



Il Consiglio del Centro può anche prevedere un rappresentante per ciascuno degli enti finanziatori esterni che partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Il Consiglio del Centro è convocato, in prima battuta, dal Decano dei Professori aderenti al Centro, che lo presiede, per l'elezione del Direttore del Centro medesimo.

Il Consiglio del Centro svolge le seguenti funzioni:

1. elegge il Direttore del Centro;
2. propone i membri del Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento) per la nomina da parte del Rettore;
3. approva le modifiche di Regolamento;
4. approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
5. esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal Direttore del Centro;
6. approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
7. approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore coadiuvato dal Comitato Scientifico (se previsto nel regolamento);
8. approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
9. approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazioni, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati.

Il Consiglio del Centro viene convocato dal Direttore in riunione straordinaria quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dalla maggioranza degli stessi.

Per la validità delle riunioni ordinarie o straordinarie del Consiglio del Centro è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del Consiglio del Centro sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In occasione di ogni riunione viene nominato un Segretario che provvede a verbalizzare le sedute.



Art. 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Centro, che lo presiede e da un numero variabile da tre a sei membri proposti dal Consiglio del Centro e nominati dal Rettore con apposito Decreto Rettorale.

Il Comitato Scientifico può invitare studiosi ed esperti nazionali ed internazionali delle materie di interesse del Centro, oltre a quelli già aderenti al Centro, a partecipare ad una o più riunioni del Comitato.

Il Direttore convoca il Comitato Scientifico almeno una volta all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata.

Il Comitato Scientifico:

- coadiuva il Direttore nella formulazione del programma annuale delle attività e nella redazione del rapporto annuale di attività;
- formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che intendono partecipare alle attività del Centro.

Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 –Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, con le modalità di cui al successivo art. 14. Per i Centri di Servizio di cui all'art. 2.2. del presente Regolamento il Direttore è il Rettore o suo Delegato.



Il Direttore dura in carica per la durata del Centro e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente. La rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.

Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- e) presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
- d) presenta al Consiglio per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
- f) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.

Il Direttore del Centro nomina un Vice Direttore tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vice Direttore scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato.

Art. 14 – Elezioni del Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, convocato dal Decano dei Professori facenti parte del Consiglio del Centro, dai quali riceve altresì le dichiarazioni di disponibilità.



Il Direttore è eletto con votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo.

Successivamente, le elezioni vengono indette dal Direttore in carica almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di impedimento prolungato, oltre i quattro mesi, dal Vice Direttore entro 30 gg. dalla dichiarazione di vacanza del posto di Presidente da parte del Consiglio del Centro.

Le dichiarazioni di disponibilità vanno presentate al Direttore in carica o al Vice Direttore facente funzioni.

Risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti. Per determinare l'eletto, in caso di parità di voti ottenuti, si farà riferimento all'anzianità nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità nel ruolo di appartenenza si farà riferimento all'anzianità anagrafica.

Il Decano o il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che provvede a nominare il nuovo eletto con proprio Decreto. Il Decano o il Direttore in carica comunica i risultati delle elezioni, altresì, al Direttore del Dipartimento se il Dipartimento è sede del Centro.

Il nuovo eletto assume il proprio ufficio dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina e fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento.

In caso di cessazione anticipata o di dimissioni del Direttore del Centro, il Vice Direttore deve indire nuove elezioni entro 30 gg. dalla cessazione o dalle dimissioni. In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento. In caso di impedimento temporaneo del Direttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, le sue funzioni sono esercitate



dal Vice Direttore. Oltre tale termine, il Consiglio, convocato dal Vice Direttore entro 15 gg., dichiara la vacanza del posto di Direttore e si provvede quindi alla elezione di un nuovo Direttore nei termini e con le modalità di cui al punto precedente.

In questo caso il Vice Direttore cessa dal proprio ufficio al momento della nomina del nuovo Direttore che rimane in carica fino alla durata del Centro, secondo quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 15 – Nuove adesioni

Successivamente alla costituzione possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Parma interessati alle finalità ed alle attività di ricerca proprie del Centro medesimo.

La richiesta di adesione dovrà essere approvata dall'Organo di Governo della struttura interessata, con delibera che indichi i nominativi dei docenti che intendono aderire al Centro e le risorse messe a disposizione del Centro stesso e, successivamente, inviata al Direttore affinché la sottoponga all'esame del Consiglio del Centro, che si pronuncerà in merito.

La delibera adottata sarà comunicata al Rettore a cura del Direttore del Centro. La nuova adesione sarà efficace una volta deliberata dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 16 – Recesso e Scioglimento



1. Ciascun Dipartimento, con delibera motivata del rispettivo organo collegiale, qualora non avesse più interesse a far parte del Centro, invia al Direttore del Centro e, per conoscenza al Rettore, comunicazione scritta di recesso.

Nel caso di Centri interdipartimentali, dopo il recesso di un Dipartimento i Dipartimenti rimanenti dovranno dimostrare di essere in grado di portare avanti i progetti che hanno portato alla costituzione del Centro interdipartimentale.

2. Qualora il Consiglio del Centro rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro esso verrà disattivato con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Per i Centri di cui all'art. 2.2. qualora il Consiglio di Amministrazione rilevasse l'impossibilità o l'inopportunità del funzionamento del Centro sentito il Senato Accademico proporrà al Rettore la disattivazione del Centro. Il Centro verrà conseguentemente disattivato con Decreto Rettorale.

Art. 17 – Modifiche al regolamento del Centro

Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Centro.

Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Le proposte di modifica del Regolamento, una volta approvate dal Consiglio entrano in vigore solo dopo essere state deliberate dagli organi competenti dell'Università degli Studi di Parma con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.



Art. 18 – Norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento è fatto obbligo ai Centri attualmente in funzione di presentare un rapporto completo delle attività dell'ultimo triennio, compilato secondo uno schema appositamente fornito dall'Area Ricerca. Per i Centri di tipo 2.1, 2.4, 2.5 una commissione di nomina Rettorale verificherà la congruità della produzione scientifica, il grado di autofinanziamento e l'attività di trasferimento tecnologico e, in generale, di terza missione. Per i Centri di tipo 2.2 e 2.3 sarà verificata l'attualità delle loro prestazioni relativamente a quanto definito nella declaratoria funzionale di cui all'Art. 2.

I Centri che dopo la verifica di cui sopra risultino riconfermati sono obbligati ad adeguare entro ulteriori tre mesi il proprio Regolamento ed il proprio Consiglio di Centro alle norme contenute nel presente Regolamento, secondo le procedure previste dal Regolamento stesso, facendo salvi i provvedimenti adottati dai Centri fino a tale data.

Decorso detto termine, tutti i Centri i cui Regolamenti ed Organi di governo non risultassero corrispondenti alle norme previste dal presente Regolamento, verranno soppressi con Decreto Rettorale, su deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 19– Norme finali



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui è emanato con Decreto del Rettore.